

# STUDIO LEGALE GERBI - MASSA

VIA ROMA, 11/1 - 16121 GENOVA

AVV. GIOVANNI GERBI  
AVV. FRANCESCO MASSA

AVV. ILARIA DELUIGI  
AVV. ILARIA GRECO  
AVV. LUCA SAGUATO  
AVV. CARLO BILANCI  
AVV. GIANLUCA PETRUZZELLI  
AVV. EMANUELE GERBI  
AVV. LUCA LEONARDI

GENOVA, 5 novembre 2018

TEL. 010 5958327 (R.A.) - FAX 010 591817  
E. MAIL: segreteria@studiogerbimassa.it  
COD. FISC. E PART. IVA 01800550007

Preg.mo signor  
Luca Pistarino

nauticapistarino@gmail.com

e p.c.  
Gentil.ma signora  
Arch. Claudia Ponzio

claudia.ponzio@fastwebnet.it

**URGENTE**

**Imperia**

Preg.mo signor Pistarino,

ho letto la Sua 1 novembre.

Le invio il parere pro veritate "*corretto*" come da Lei indicato. La questione **di diritto**, ovviamente, non dipende né dall'estensione della Sua concessione né dall'oggetto sociale o dall'attività svolta dalla società.

Avevo ricavato la superficie della concessione demaniale (mq. 652,94) dal documento 13 gennaio 2016 n. 3503 unico consegnatomi e l'oggetto sociale dal Certificato della Camera di Commercio che avevo. L'oggetto riportato nel parere era quello (*è lo scopo*) **della concessione demaniale** ("*mantenere un'officina meccanica navale*").

Cordiali saluti.

Giovanni Gerbi



All. c.s.

# STUDIO LEGALE GERBI - MASSA

VIA ROMA, 11/1 - 16121 GENOVA

AVV. GIOVANNI GERBI  
AVV. FRANCESCO MASSA

AVV. ILARIA DELUIGI  
AVV. ILARIA GRECO  
AVV. LUCA SAGUATO  
AVV. CARLO BILANCI  
AVV. ELISABETTA CAORSI  
AVV. GIANLUCA PETRUZZELLI  
AVV. EMANUELE GERBI  
AVV. LUCA LEONARDI

5 novembre 2018

GENOVA, .....  
TEL. 010 5958327 (R.A.) - FAX 010 591817  
E. MAIL: segreteria@studiogerbimassa.it  
COD. FISC. E PART. IVA 01809550907

Spett.le  
Pistarino Luigi s.a.s. di Pistarino Luca & C.  
Radice Molo Lungo di Oneglia  
Imperia

## Parere pro veritate

Codesta società mi ha chiesto se per approvare la installazione di una piattaforma metallica amovibile nello specchio acqueo di cui è concessionaria antistante la (ed in fregio alla) banchina anch'essa oggetto della concessione all'interno del Porto di Imperia occorra, o meno, una variante al vigente Piano regolatore portuale (ed una coerente variante allo Strumento urbanistico comunale) o un adeguamento tecnico funzionale.

Dagli atti che ho esaminato risulta, in sintesi, che:

- la società è titolare, all'interno del Porto di Oneglia - Radice del Molo Lungo, delle concessioni demaniali marittime 19 agosto 2014 n. 85/2014 e 13 gennaio 2016 n. 4/2016 (in scadenza il 31 dicembre 2019) per una superficie complessiva (aree scoperte, aree coperte e specchio acqueo) di mq. 761 allo scopo di mantenervi un'officina meccanica navale e cantiere navale;
- per far fronte a crescenti esigenze del mercato la società ha presentato allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Imperia, ai sensi

della L.R. 10/2012, un progetto per collocare, nello specchio acqueo antistante la (ed in fregio alla) banchina detenuti in concessione, una piattaforma amovibile di mq. 115 costituita da "*plinti di fondazione subacquei e relative colonne metalliche ..., ordito di travi principali e secondarie metalliche, impalcato in tavole di legno*". Il progetto prevede anche l'installazione, a terra, di una recinzione metallica, di una gru a bandiera (tipo bigo), di una scala, di un armadio metallico, di una pensilina a sbalzo e di una tenda oscurante;

- secondo quanto mi è stato riferito, lo specchio acqueo destinato ad ospitare la piattaforma amovibile non è disciplinato dal locale Piano regolatore portuale (che non ho in copia) che non perimetra (non detta specifiche disposizioni per) alcuno specchio acqueo portuale.

In questo senso si è espresso anche il Comune che, con nota 15 giugno 2008 prot. n. 31369, ha rilevato che "*le opere ... a terra alla radice del molo lungo di Oneglia ... risultano compatibili con il P.R.P. mentre le opere ... a mare non rientrano nella perimetrazione del P.R.P.*";

- il Comune (con provvedimento del Dirigente del Settore Porti e Demanio Marittimo 26 ottobre 2016 n. 68 e previo parere favorevole della Capitaneria di Porto) ha autorizzato, ai sensi dell'art. 24 Reg. Nav. Mar., la variazione della concessione di cui la società è titolare per "*il posizionamento di una piattaforma metallica amovibile di mt. 23,90 e di una gru a bandiera*".

\* \* \*

Ho studiato la questione che mi è stata sottoposta e sono in grado di riassumere il mio convincimento.

\* \* \*

Sono persuaso che per installare la piattaforma che ora interessa non occorra alcuna variante di P.R.P. né un adeguamento tecnico funzionale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, L. 84/94 "*nei porti di cui alla categoria II, classe III (ovvero nei "porti ... di rilevanza economica regionale e interregionale" n.d.r.) l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale, che individua, altresì, le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate*".

Il Piano regolatore portuale, dunque, non indica (né comunque è tenuto ad indicare quali siano) le singole opere ammesse nell'ambito portuale da esso disciplinato ma individua e deve indicare, per ciascun ambito, le funzioni compatibili.

Coerentemente, una variante di Piano è richiesta per il caso (che ora non ricorre) in cui si tratti di modificare "*la qualificazione funzionale di porzioni del singolo scalo marittimo*" (art. 5, comma 4).

Anche il Consiglio di Stato ha chiarito che non occorre una variante al Piano regolatore portuale laddove la modifica indotta da un determinato progetto non comporti "*alcuna variazione della destinazione d'uso impressa dal Piano*" né "*gli interventi programmati*" stravolgano "*il complessivo assetto dello scalo*" (Cons. Stato, Sez. 14 marzo 2018 n. 1619 che -relativa al Porto di La Spezia- ha confermato Tar Liguria, Sez. I. 16 gennaio 2017 n. 12).

L'adeguamento tecnico funzionale si rende necessario in presenza di "*modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo*" (art. 5, comma 5, L. 84/94). Come si legge (a pag. 16) nelle "*Linee guida per la redazione dei Piani Regolatori di Sistema Portuale*", approvate nel Marzo 2017 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, "*l'adeguamento tecnico funzionale ... può solo introdurre, a strategie di piano*

*immutate, modifiche non sostanziali agli assetti ... funzionali del singolo porto".*

Nella fattispecie in esame, con tutta evidenza, non si tratta di modificare l'assetto complessivo del porto o di apportare modificazioni funzionali di tipo sostanziale o non sostanziale ma soltanto di autorizzare, **nel rispetto della destinazione funzionale impressa dal P.R.P.**, una modesta opera connessa ad un impianto produttivo legittimamente esistente a terra, senza incidenza sui parametri urbanistici o portuali.

A nulla rileva, secondo il mio convincimento, che il P.R.P. *non disciplini* lo (nel senso che nulla disponga specificamente con riguardo allo) specchio acqueo delimitato come porto.

Il pianificatore, così operando, non ha certamente inteso vietare qualsiasi opera *a mare* ché, altrimenti, da un lato lo avrebbe disposto chiaramente e, dall'altro, avrebbe dettato una *aberrante* disciplina per cui, per realizzare qualunque anche modesta opera nello specchio acqueo, sarebbe addirittura necessaria una variante al Piano o un adeguamento tecnico funzionale.

E' mia opinione che il Piano regolatore portuale sia uno di quei piani che esige **la conformità** dei progetti alle disposizioni **puntuali e specifiche** da esso dettate ma che richiede semplicemente il **non contrasto** (che è categoria giuridica obiettivamente diversa dalla "conformità") dei progetti alla disciplina non puntuale né specifica e dettata per interi ambiti con prescrizioni attinenti **alle funzioni**.

Se è così, e sono persuaso che sia così, per tutto quanto non specificamente previsto (né espressamente vietato) vige la regola del *non contrasto*, avuto riguardo anche al fatto che si è in presenza di aree e di uno specchio acqueo assegnato in concessione per uno specifico **scopo** e non per realizzare specifiche opere. Se è vero che le concessioni demaniali portuali allorché abilitano alla esecuzione di opere indicano anche quali siano le opere

eseguibili (per solito attraverso il rinvio ad un progetto condiviso) è altresì vero che le concessioni (esattamente come è accaduto nel caso di specie) possono essere variate, anche quanto alle "opere" in esse previste (art. 24 Reg. Nav. Mar.), senza alcuna necessità non solo di variare il P.R.P. o di approvare un adeguamento tecnico funzionale ma (allorché non vi sia "alterazione sostanziale") neppure modificando la concessione accontentandosi la legge di un atto scritto dell'organo competente "*previo nulla osta dell'autorità che ha approvato l'atto di concessione*".

In conclusione, ritengo che nello specchio acqueo di cui si tratta debbano ritenersi consentite, se debitamente autorizzate, tutte le opere che siano coerenti (non in contrasto) con la disciplina impressa dal Piano alle *corrispondenti* aree a terra e con la finalità della concessione demaniale rilasciata per l'utilizzo dell'area e dello specchio acqueo.

Nessuna variante né un adeguamento tecnico funzionale è necessario se, come nel caso che occupa, si tratta di autorizzare una modesta struttura per di più di facile rimozione che non urta ed è anzi perfettamente coerente con **la funzione** impressa dal P.R.P. alle aree a terra ed allo scopo per il quale è stato concesso lo specchio acqueo.

\* \* \*

Nelle svolte considerazioni sta il mio parere, reso per la verità.

Resto in ogni caso a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Distinti saluti.

Avv. Giovanni Gerbi

